

Repertorio numero 48393/14627

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio

22-7-2020

Alle ore 11.

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

Registrato a Modena

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

in data 27.7.2020

Modena, sono presenti i sigg.:

al n.16874 serie 1T

- BATTISTELLA dott. CLAUDIO, nato a Torino il dodici novembre millenovecentocinquantacinque (12.11.1955), domiciliato per la carica a Saluzzo (CN), Corso Italia

esatti Euro 2.440,00

n.86, presso la sede sociale, pensionato;

Iscritta nel Registro

il quale dichiara di agire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Consigliere delegato e legale rappresentante della società:

Imprese di Cuneo in

- "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede in Saluzzo (CN), Corso Italia n.86,

Iscritta nel Registro

capitale sociale Euro 33.280.000 (trentatremilioniduecentottantamila), interamente versato, costituita in I-

Imprese di Modena in

Italia in data 23.12.1991, iscritta presso il Registro

Imprese di Cuneo con il codice fiscale n.00243830049,

R.E.A. n.CN-164110, partita I.V.A. di gruppo

n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n.5107, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo "BPER Banca S.p.A.", appartenente all'omonimo gruppo bancario, iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della società stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 24.6.2020 rep.n.48332/14610, registrato a Modena il 25.6.2020 al n.13543 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020, e per quanto occorrer possa in forza di procura speciale rilasciata con atto Notaio Paola Cappella di Saluzzo (CN), in data 16.7.2020 rep.n.6103, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura, e quindi nell'interesse della società stessa;

- GUIDA dott. FRANCESCO, nato a Cassano allo Ionio (CS) il ventisette settembre millenovecentocinquantotto (27.9.1958), domiciliato per la carica a Bra (CN), Via Principi di Piemonte n.12, presso la sede sociale, impiegato;

il quale dichiara di agire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), Via Principi di Piemonte n.12, capitale sociale Euro 57.330.000 (cinquantasettemilionitrecentotrentamila), interamente versato, costituita in Italia in data 24.12.1991, iscritta presso il Registro Imprese di Cuneo con il codice fiscale n.00200060044, R.E.A. n.CN-164023, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n.5087, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo "BPER Banca S.p.A.", appartenente all'omonimo gruppo bancario, iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della società stessa, il cui verbale è stato redatto dal Notaio Alberto Vadalà di Torino in data 6.7.2020 rep.n.1419/883, registrato a Torino 1° il 7.7.2020 al n.25423 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Cuneo in data 6.7.2020, e quindi nell'interesse della società stessa;

- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la sede sociale, imprenditore;

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di amministrazione e legale rappresentante della  
società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo  
n.8/20, capitale sociale Euro 1.561.883.844 (unmiliardo-  
cinquecentosessantunomilioniottocentottantatremitaotto-  
centoquarantaquattro), interamente versato, iscritta  
presso il Registro Imprese di Modena con il codice fi-  
scale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, parti-  
ta I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo  
delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capo-  
gruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'appo-  
sito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, iscrit-  
ta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3  
Società, a quanto infra autorizzato con deliberazione  
dell'assemblea straordinaria dei soci della società  
stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in  
data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Modena il  
7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto presso il Regi-  
stro Imprese di Modena in data 6.7.2020, e quindi nel-  
l'interesse della società stessa.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità  
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i  
quali mi richiedono di ricevere il presente atto, al  
quale

PREMETTONO:

- che le suddette società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN) e "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, nelle suddette assemblee straordinarie dei soci tenutesi rispettivamente in data 24.6.2020, in data 6.7.2020 e in data 6.7.2020, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società unipersonale, interamente posseduta "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede a Saluzzo (CN) e della società controllata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), nella società controllante "BPER Banca S.p.A.", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2019;

- che la deliberazione della "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), verbalizzata da me Notaio con atto in data 24.6.2020 rep.n.48332/14610, registrato a Modena il 25.6.2020 al n.13543 serie 1T, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020;

- che la deliberazione della società "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), verbalizzata dal Notaio Alberto Vadalà di Torino con atto in data 6.7.2020 rep.n.1419/883, registrato a Torino 1° il

	7.7.2020 al n.25423 serie 1T, è stata iscritta presso	
	il Registro Imprese di Cuneo in data 6.7.2020;	
	- che la deliberazione della società "BPER Banca	
	S.p.A.", con sede a Modena, verbalizzata da me Notaio	
	con atto in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato	
	a Modena il 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, è stata i-	
	scritta presso il Registro Imprese di Modena in data	
	6.7.2020;	
	- che la fusione per incorporazione della società "CAS-	
	SA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersona-	
	le, con sede a Saluzzo (CN), avverrà senza aumento di	
	capitale della società incorporante, per imputazione	
	contabile, previo annullamento di tutte le azioni costi-	
	tuenti l'intero capitale sociale della incorporanda	
	"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", e ciò in quanto	
	la incorporante "BPER Banca S.p.A." possiede tutte le a-	
	zioni e quindi l'intero capitale sociale della società	
	incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", ca-	
	pitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione	
	e senza concambio;	
	- che per effetto della fusione per incorporazione del-	
	la società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", so-	
	cietà unipersonale, nella società controllante "BPER	
	Banca S.p.A." non derivano modifiche dello Statuto so-	
	ciale della incorporante;	

- che la fusione per incorporazione della società "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), avverrà previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della società incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", mediante aumento di capitale della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", da Euro 1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniottocentottantatremilaottocentoquarantaquattro) ad Euro 1.565.596.344 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilionicinquecentonovantaseimilatrecentoquarantaquattro), con emissione alla pari di n.1.237.500 (unmilione duecentotrentasettemilacinquecento) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservate, in sede di fusione, agli azionisti della incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", diversi dalla incorporante, e più precisamente mediante assegnazione ai soci della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." di n.1 (una) nuova azione ordinaria priva del valore nominale della società incorporante per ogni gruppo di n.14 (quattordici) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) della società incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", possedute, precisandosi che tutte le azioni

	possedute dalla incorporante al momento della fusione	
	verranno annullate senza sostituzione e senza concambio,	
	per imputazione contabile;	
	- che dette azioni BPER di nuova emissione saranno quotate sull'MTA al pari di quelle in circolazione e saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni presso "Monte Titoli S.p.A." in regime di dematerializzazione, alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione;	
	- che l'aumento di capitale di cui sopra viene ora attuato in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione, con conseguente modifica dell'art.5, comma 1, del vigente Statuto sociale della incorporante, il cui testo è stato riportato nello Statuto allegato al progetto di fusione e in copia allegato pure alle suddette delibere;	
	- che le presenti fusioni sono state previamente autorizzate dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia, ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013, dell'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993 e della Circolare della Banca d'Italia n.229/1999 (Titolo III, Capitolo 4), con autorizzazione n.ECB-SSM-2020-ITPER-10, rilasciata in data 28.5.2020,	

notificata a "BPER Banca S.p.A." in data 29.5.2020, come risulta anche da lettera della Banca d'Italia in data 29.5.2020 prot.n.0716914/20, indirizzata a "BPER Banca S.p.A.", quale Capogruppo, autorizzazione che, con traduzione giurata in lingua italiana, è stata allegata sia al sopracitato mio verbale di assemblea straordinaria in data 24.6.2020 rep.n.48332/14610, registrato a Modena in data 25.6.2020 al n.13543 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020, sia al sopracitato mio verbale di assemblea straordinaria in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Modena in data 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Modena in data 6.7.2020, sia al sopracitato verbale di assemblea straordinaria del Notaio Alberto Vadalà di Torino in data 6.7.2020 rep.n.1419/883, registrato a Torino 1° in data 7.7.2020 al n.25423 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Cuneo in data 6.7.2020;

- che anche la modifica statutaria derivante dall'aumento di capitale sociale al servizio della fusione, è stata specificamente autorizzata dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013 e degli artt.56 - 61 del D.Leg.vo n.385/1993, con autorizzazione n.ECB-SSM-2020-ITPER-11, rilasciata in data 28.5.2020,

notificata a "BPER Banca S.p.A." in data 29.5.2020, che con traduzione giurata in lingua italiana è stata allegata al sopracitato mio verbale di assemblea straordinaria in data 6.7.2020 rep.n.48356/14616, registrato a Modena in data 7.7.2020 al n.14705 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Modena in data 6.7.2020;

- che le fusioni in oggetto non sono soggette alla disciplina prevista dall'art.2501 bis C.C., in considerazione del fatto che la società incorporante non ha contratto debiti per l'acquisto del controllo delle società incorporande;
- che le presenti fusioni, avendo per oggetto l'aggregazione di società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configurano fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990;
- che le presenti fusioni vengono stipulate dopo che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990 e successive modificazioni, e a norma del vigente contratto collettivo di lavoro;
- che la documentazione relativa al procedimento di fusione è stata messa a disposizione del pubblico e del

mercato mediante pubblicazione sul sito "Internet" di "BPER Banca S.p.A." e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info, previo avviso pubblicato in data 4.6.2020, e quindi con le modalità stabilite dalla normativa vigente;

- che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle deliberazioni assembleari delle società interessate alla fusione nei rispettivi Registri delle Imprese è decorso il termine di cui all'art.2503 Codice Civile, termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385 (T.U.B.), senza che nessuno dei creditori delle società stesse abbia fatto opposizione;

- che pertanto le fusioni in oggetto possono ora essere attuate, ai sensi dell'art.2503 Codice Civile.

TUTTO CIO' PREMESSO

ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti nelle loro predette qualità, in esecuzione delle citate deliberazioni assembleari, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

1) - Le società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede in Saluzzo (CN), capitale sociale Euro 33.280.000 (trentatremilioniduecentotantamila), interamente versato, "CASSA DI RISPARMIO DI

BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), capitale sociale Euro 57.330.000 (cinquantasettemilionitrecentotrentamila), interamente versato e la società "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, capitale sociale Euro 1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniottocentottanta-tremilaottocentoquarantaquattro), interamente versato, si dichiarano fuse, mediante incorporazione della società controllata ed interamente posseduta "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede in Saluzzo (CN) e della società controllata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), nella società capogruppo "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2019.

2) - La fusione per incorporazione della "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), avviene senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporata, in quanto la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale della incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN).

3) - La fusione per incorporazione della "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), avviene previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", mediante aumento del capitale sociale della società incorporante al servizio della fusione, da Euro 1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniottocentottantatremilaottocentoquarantaquattro) ad Euro 1.565.596.344 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilionicinquecentonovantaseimilatrecentoquarantaquattro), con emissione alla pari di n.1.237.500 (unmilione duecentotrentasettemilacinquecento) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, per un importo complessivo di Euro 3.712.500 (tremilionisettecentododicimilacinquecento), azioni che verranno riservate ai soci della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", diversi dall'incorporante, in base al sopra menzionato rapporto di cambio, e più precisamente mediante assegnazione agli azionisti della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." di n.1 (una) azione ordinaria priva del valore nominale della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", per ogni gruppo di n.14 (quattordici) azioni ordinarie da no-

	<p>minali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna</p>	
	<p>della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA</p>	
	<p>S.p.A.", e con la precisazione che le azioni già posse-</p>	
	<p>dute dalla incorporante nella incorporanda "CASSA DI RI-</p>	
	<p>SPARMIO DI BRA S.p.A.", e precisamente n.92.925.000 (no-</p>	
	<p>vantaduemilioninovecentoventicinquemila) azioni, per Eu-</p>	
	<p>ro 48.321.000 (quarantottomilionitrecentoventunomila),</p>	
	<p>pari all'84,28571428% circa del capitale sociale, ver-</p>	
	<p>ranno annullate senza sostituzione e senza concambio,</p>	
	<p>per imputazione contabile, nel rispetto delle norme ci-</p>	
	<p>vilistiche e fiscali vigenti.</p>	
	<p>4) - A seguito della fusione con il presente atto stipu-</p>	
	<p>lata, hanno piena esecuzione tutte le deliberazioni di</p>	
	<p>cui alle sopracitate assemblee dei soci ed in particola-</p>	
	<p>re le parti contraenti dichiarano e riconoscono intera-</p>	
	<p>mente eseguito e liberato l'aumento di capitale da Euro</p>	
	<p>1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniot-</p>	
	<p>to centottantatremilaottocentoquarantaquattro) ad Euro</p>	
	<p>1.565.596.344 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilio-</p>	
	<p>nicinquecentonovantaseimilatrecentoquarantaquattro) del-</p>	
	<p>la società incorporante, aumento che era stato delibera-</p>	
	<p>to al servizio della fusione per incorporazione della</p>	
	<p>"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con la più volte ci-</p>	
	<p>tata delibera assembleare in data 6.7.2020.</p>	
	<p>Viene pertanto modificato conseguentemente l'art.5),</p>	

comma 1, del vigente Statuto sociale, come segue:

"Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.565.596.344 ed è rappresentato da 521.865.448 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale."

Invariato in resto.

Il legale rappresentante della società incorporante mi consegna quindi lo Statuto sociale, così modificato, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura.

5) - A seguito della sopra stipulata fusione mediante incorporazione della società "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione sono espressamente autorizzati a provvedere all'annullamento delle azioni della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." e alla loro sostituzione con le emittende nuove azioni della incorporante "BPER Banca S.p.A.", secondo le modalità proprie della gestione accentrata delle azioni presso "Monte Titoli - S.p.A." in regime di dematerializzazione, con facoltà di compiere ogni altro adempimento all'uopo occorrente, precisandosi inoltre che dette azioni BPER di nuova emissione saranno negoziate sull'MTA al pari di quelle in circolazione e sa-

ranno messe a disposizione degli aventi diritto alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

6) - Le presenti fusioni di società vengono stipulate con decorrenza, agli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dalla data del 27.7.2020, eccezion fatta, ove occorrer possa, solamente per il bene vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42 e successive modificazioni, compreso nel patrimonio della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", come infra meglio precisato, ma con effetti, ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, come consentito dall'art.2504 bis C.C.

7) - Limitatamente al solo bene vincolato sito in Comune di Cuneo, di cui infra, in quanto dichiarato, relativamente alle sole facciate dell'edificio, di particolare interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, compreso nel patrimonio della incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", per quanto occorrer possa e compatibilmente con la natura di detto bene

vincolato, la presente fusione è da intendersi temporaneamente inefficace in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia del presente atto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, previsto per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.60 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, se ed in quanto ad esso spettante a seguito del presente atto di fusione.

8) - Nel caso pertanto che venisse esercitato dal Ministero il diritto di prelazione nei termini di legge, se ed in quanto sussista tale diritto per detto bene vincolato relativamente alle sole facciate, la presente fusione, limitatamente al detto bene, non produrrà effetti giuridici e il corrispettivo dovuto a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà corrisposto dal Ministero direttamente alla società incorporante, precisandosi peraltro che, ai sensi del dominante orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia, il diritto di prelazione parrebbe non sussistere in sede di fusione.

9) - La società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, subingredisce pertanto di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società uni-

personale, con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPAR-  
MIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), fatte salve le  
limitazioni di cui infra, assumendo a suo favore ed a  
suo carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,  
tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interes-  
si legittimi e le aspettative nei confronti di qualun-  
que terzo, tutti i debiti, le passività, le garanzie, i  
privilegi, oneri, vincoli, servitù e gli impegni esi-  
stenti, nulla escluso ed eccettuato delle incorporate,  
tutti i beni immobili, diritti reali immobiliari, beni  
mobili registrati, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazio-  
ni, impianti, attrezzature, beni mobili, beni materiali  
ed immateriali, siti e domini "Internet" aziendali, con  
le relative password di accesso, avviamento e beni stru-  
mentali in genere delle società incorporate, valori mo-  
biliari, quote di partecipazione in società ed enti, ti-  
toli azionari ed obbligazionari e strumenti finanziari  
in genere, situazioni possessorie e di fatto, crediti,  
depositi cauzionali, contanti, valuta estera, valori  
bollati, cespiti ed attività in genere, tutti i contrat-  
ti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi or-  
dini in corso e proposte contrattuali, i contratti pre-  
liminari, i contratti di affitto, di locazione, anche  
ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passi-  
vi, le insegne, i brevetti, i marchi, i segni distinti-

vi, i modelli di utilità, comprese le agevolazioni fiscali, le autorizzazioni, licenze, concessioni edilizie ed amministrative in genere, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in genere, contratti a termine e sotto condizione, tutti i contratti di appalto e prestazione d'opera, di assicurazione, fornitura, somministrazione, noleggio, trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze di qualsiasi natura, davanti a qualsiasi Autorità e ovunque radicate, nelle quali sono attualmente parte le società incorporate e in quant'altro esistente a loro nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle società incorporate.

10) - I componenti nelle loro suddette vesti autorizzano e consentono la voltura, la trascrizione, la intestazione e l'annotamento a nome della società incorporante presso ogni persona, autorità, ente, ufficio od ammini-

strazione pubblica o privata, di tutti gli atti, documenti, beni immobili, mobili registrati, beni mobili, partecipazioni societarie, titoli azionari ed obbligazionari e strumenti finanziari di qualsiasi genere, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni, marchi, brevetti, conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, contratti in genere e rapporti giuridici attivi e passivi esistenti a nome delle società incorporate.

11) - A seguito della sopra stipulata fusione, i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione sono espressamente autorizzati a provvedere al ritiro e all'annullamento delle azioni delle società incorporate "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), e alla sostituzione delle azioni della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), non possedute dall'incorporante, con le azioni di nuova emissione della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppare certificati o buoni frazionari corrispondenti ad eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle delibere di cui sopra, potessero competere ai soci della società incorporata "CASSA

DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), diversi dall'incorporante, e con facoltà inoltre di compiere ogni altro adempimento all'uopo occorrente.

12) - A seguito di quanto sopra, con effetto dalla data di efficacia giuridica e civilistica della presente fusione, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea delle incorporate "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN) e perdono efficacia tutte le deleghe di poteri e le procure rilasciate in nome delle medesime dai rispettivi organi amministrativi ed insomma le società incorporate si estinguono definitivamente.

13) - Ai sensi dell'art.57, n.4, Decreto Leg.vo in data 1.9.1993 n.385 (T.U.B.), si precisa che i privilegi, le ipoteche e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società incorporande conservano la loro validità ed il loro grado senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società incorporante.

Si dà atto di conseguenza che tutte le trascrizioni, iscrizioni, intestazioni e annotazioni relative alle società incorporande dovranno intendersi ora, a seguito delle presenti fusioni, a nome della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", ad ogni effetto di legge.

14) - La società incorporante subingredisce pertanto di pieno diritto in tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, il quale conserverà i livelli retributivi e di inquadramento in atto, e le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assicurazione e i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, precisandosi che la presente fusione viene stipulata dopo che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990 e successive modificazioni, e a norma del vigente contratto collettivo di lavoro.

15) - La società incorporante subentra di pieno diritto in tutti i mandati conferiti da terzi alle società incorporate, nonché in tutti i mandati già rilasciati dalle stesse e nei correlati poteri, che vengono qui confermati.

In particolare ai fini della prosecuzione dei rapporti contrattuali e processuali in corso e delle controversie legali, civili e penali, amministrative e fiscali pendenti, vengono confermate le procure e relativi poteri per la rappresentanza processuale e sostanziale,

che conservano inalterata la loro validità ed efficacia nei confronti di chiunque in ogni ordine e grado di giudizio.

16) - I rappresentanti delle incorporate "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN) e "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", con sede a Bra (CN), in esecuzione ed a conferma delle sopracitate delibere assembleari, delegano ed autorizzano irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun ulteriore intervento delle società incorporate, qualunque atto, anche di rettifica, ratifica, convalida e conferma, ed ogni pratica o formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale, di ogni posizione contrattuale e di ogni rapporto giuridico in genere, attivo e passivo, già delle società incorporate, a norma dell'art.2504 bis C.C., e più in particolare ad intervenire a qualsiasi atto integrativo, correttivo, di precisazione e di più precisa descrizione ed identificazione relativamente a tutti i diritti, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, beni mobili ed immobili e cespiti in genere delle società in-

corporande, comunque ed ovunque posseduti dalle società incorporande medesime, anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati.

17) - A seguito delle presenti fusioni si precisa che non è riservato alcun trattamento differenziato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, precisandosi altresì che le società incorporande "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A." e "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." non hanno in corso prestiti obbligazionari convertibili, mentre la società incorporante ha in corso solamente il prestito obbligazionario convertibile denominato "BPER 8,75% Additional Tier 1 Convertible Notes", per il quale la "Fondazione di Sardegna", possessore esclusivo di tutte le n.600 (seicento) obbligazioni convertibili emesse dalla incorporante, e quindi dell'intero prestito, ha espressamente rinunciato al diritto di conversione anticipata di cui all'art.2503 bis, II° comma, C.C., senza nulla eccepire circa la presente fusione.

18) - A seguito della presente fusione si precisa che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

19) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari e delle conseguenti volture catastali, i comparenti mi dichiarano che le società

incorporate sono proprietarie degli immobili che risultano descritti, con i relativi dati catastali, negli elenchi analitici degli immobili, consegnatimi dai componenti, che si allegano al presente atto per la "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A." sotto la lettera "C", dispensatamene la lettura, e per la "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." sotto la lettera "D", dispensatamene la lettura, per farne parte integrante e sostanziale.

20) - Ad ogni effetto di legge, i componenti mi dichiarano e danno atto che sono state dichiarate particolarmente importanti ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e sono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela ivi contenute, le facciate del fabbricato di proprietà della società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.", riportato nell'elenco descrittivo che si allega al presente atto sotto la lettera "E", dispensatamene la lettura.

Le parti dichiarano d'essere a conoscenza dell'obbligo di denuncia del presente atto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, entro trenta giorni da oggi, a norma dell'art.59 del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni, e incaricano me Notaio di provvedere a tale denuncia alle competenti Sovraintendenze.

21) - Ai fini della trascrizione del presente atto nei

competenti uffici, i componenti mi dichiarano che la società incorporata "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A." è titolare e proprietaria dei marchi registrati che sono contenuti nell'elenco descrittivo, consegnatomi dai componenti, che si allega al presente atto sotto la lettera "F", dispensatamene la lettura per farne parte integrante e sostanziale.

22) - A seguito del presente atto di fusione la società incorporante subentra e diviene titolare di tutte le partecipazioni societarie di qualunque tipo, nelle società per azioni, nelle società a responsabilità limitata, società consortili, consorzi e società cooperative, già di proprietà delle società incorporande, le quali prestano il loro più ampio consenso alla voltura di tali partecipazioni.

23) - Il possesso ad ogni effetto attivo e passivo a favore ed a carico della società incorporante per i beni mobili ed immobili compresi nella presente fusione si darà al momento in cui essa avrà effetti giuridici e civilistici, fatto salvo quanto sopra esposto per il bene vincolato ai sensi del Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42 e successive modificazioni, in relazione al quale il possesso si darà solo dopo decorso invano il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia del presente atto da parte del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

24) - Gli immobili compresi nella presente fusione sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi ed infissi, con usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti, con gli impianti esistenti e funzionanti, nello stato di uso, consumo e deperimento in cui si trovano, nulla escluso ed eccettuato, con i contratti di assicurazione in corso, con le servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e competenti, ed in particolare con tutte le servitù, oneri, vincoli, patti, clausole, termini e condizioni, convenuti e richiamati nei relativi atti di provenienza, con i vincoli urbanistici dipendenti dalla legge, dal P.R.G. e dai relativi strumenti urbanistici adottati dai vari Comuni e dalle convenzioni edilizie stipulate, con i contratti di locazione, affitto, e leasing attualmente in corso, contratti tutti nei quali la società incorporante accetta di subentrare.

25) - Le parti alienanti garantiscono la piena proprietà, il pacifico possesso, la legittima provenienza e la libera disponibilità dei beni mobili e degli immobili compresi nella fusione in oggetto e la libertà degli stessi da pegni, ipoteche, censi, decime, livelli,

oneri reali di sorta, usufrutti, trascrizioni ostantive e pregiudizievoli, privilegi di ogni natura anche fiscali, da aventi diritto di prelazione a qualsiasi titolo, da citazioni, sequestri e pignoramenti e da vincoli in genere, ad eccezione dei patti, vincoli, oneri e trascrizioni pregiudizievoli che risultano indicati negli elenchi analitici degli immobili sopra allegati al presente atto sotto le lettere "C" e "D", ed eccezion fatta per il bene vincolato ai sensi del D.Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, contenuto nell'elenco analitico allegato al presente atto sotto la lettera "E", e garantisco pure da evizione e da molestie in largo senso di legge.

26) - Le parti, precisano e danno inoltre atto che, non determinando l'atto di fusione effetti traslativi rispetto agli immobili e ai beni mobili delle società incorporate, e non provocando esso l'estinzione delle medesime, ma solo una riarticolazione della struttura organizzativa delle società coinvolte nell'operazione, come affermato dalla Sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in data 8.2.2006 n.2637, dalla prevalente e più aggiornata dottrina e dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (Nota C.N.N. in data 17.11.1998 n.2697, Quesito n.88/2011, Quesito n.176/2011), risolvendosi esso in una vicenda endosocie-

taria meramente evolutiva e modificativa degli assetti organizzativi delle società partecipanti, che conservano la propria identità, senza un vero e proprio mutamento della titolarità, detto atto di fusione deve ritenersi escluso dall'obbligo di trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, ed inoltre non sono esercitabili le prelezioni legali previste dalle specifiche normative vincolistiche, non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili e non occorrono quindi le dichiarazioni ed allegazioni di certificati previste dalla legge 28.2.1985 n.47, e dal D.P.R.6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, non sono richieste le dichiarazioni di conformità catastale di cui alla legge 30.7.2010 n.122, e più in generale l'atto di fusione deve ritenersi escluso dal rispetto delle formalità previste per i trasferimenti immobiliari e mobiliari dalle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, energetica, ecc.

27) - Le parti contraenti richiedono comunque la voltura catastale, ove necessario anche con riserva, e la trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari, trascrizione che, sebbene non obbligatoria, è quanto mai opportuna ai fini della continuità delle trascrizioni, rinunciano per quanto occorrer possa a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ed esonerano in-

fine i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari

e i competenti uffici e funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

28) - Le parti dichiarano e danno atto inoltre che gli estremi identificativi e i dati catastali degli immobili

contenuti negli elenchi allegati al presente atto sono stati redatti prevalentemente sulla base delle risul-

tanze catastali e dei pubblici Registri Immobiliari, con riferimento al codice fiscale delle società incorpo-

rate, presso le varie Agenzie Provinciali del Territorio competenti, ma stante l'elevato numero degli immobili

in oggetto, i numerosi atti notarili intervenuti nel corso del tempo, considerati i frequenti adeguamenti e

variazioni catastali anche d'ufficio, le numerose volture catastali precedenti, in parte ancora ineseguite o

anche errate, i frazionamenti catastali, i tipi-mappale e gli elaborati planimetrici non inseriti in mappa o in

partita, gli interventi edificatori e/o di ristrutturazione dei fabbricati, detti elenchi potrebbero risulta-

re incompleti o parzialmente errati, potrebbero contenere immobili in parte già demoliti o alienati, potrebbero

menzionare dati catastali identificativi non aggiornati, e pertanto le società coinvolte, ai fini dell'espletamento delle necessarie ed opportune formalità di

voltura catastale e di trascrizione, ai fini della cor-

rispondenza dell'intestazione catastale degli immobili delle incorporate alla reale proprietà dei medesimi, prevedono fin da ora che potrà essere necessario presentare istanze di variazione catastale, richiedere volture catastali, anche con riserva, e stipulare in futuro uno o più atti notarili di identificazione catastale, di integrazione, di rettifica, ratifica, convalida e conferma relativi agli immobili delle società incorporate, anche se eventualmente non compresi negli elenchi allegati, nonché effettuare ogni altra dichiarazione correttiva e integrativa che dovesse risultare necessaria od opportuna anche per i beni mobili aziendali.

29) - I componenti convengono pertanto che viene qui e fin da ora rilasciata dalle società incorporate, in persona dei loro legali rappresentanti, specifica ed espressa procura speciale a favore della società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, la quale è quindi espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, in ogni tempo e senza necessità di alcun ulteriore intervento delle società incorporate, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di correzione, rettifica, ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti i beni mobili ed immobili già delle società incor-

porate, sia quelli contenuti negli elenchi analitici sopra allegati al presente atto, sia gli altri beni mobili ed immobili comunque ed ovunque posseduti dalle società incorporate, anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati, il tutto con esonero dei competenti uffici e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

30) - Ai sensi del Decreto Leg.vo in data 21.11.2007 n.231, del Decreto Leg.vo in data 25.5.2017 n.90 e successive modificazioni, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione, nelle loro rispettive qualità, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la loro personale responsabilità, dichiarano di essere consapevoli della rilevanza penale delle loro dichiarazioni e dei loro comportamenti e dei procedimenti sanzionatori previsti dall'art.65 e seguenti del citato Decreto legislativo.

In particolare i componenti dichiarano:

- che le informazioni e i dati forniti per l'istruttoria e la stipula del presente atto, sono veritieri ed aggiornati, fatte salve le precisazioni di cui sopra;
- di essere a conoscenza che i dati saranno impiegati

dal Notaio rogante ai fini della adeguata verifica e de-

gli adempimenti previsti dal citato Decreto legislativo;

- di non essere persone politicamente esposte;

- di essere il sig. Vandelli dott. Alessandro, nella

sua veste di Amministratore Delegato della società con-

trollante "BPER Banca S.p.A.", titolare effettivo del-

l'operazione;

- che lo scopo della presente operazione di fusione è

quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori fi-

nalità in frode o contrarie alla legge.

31) - I componenti dichiarano di aver ricevuto le infor-

mative previste dalla legge in materia di tutela della

privacy e consentono il trattamento dei loro dati perso-

nali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del De-

creto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modi-

ficazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autoriz-

zando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in

sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per

finalità connesse al presente atto e conseguenti adempi-

menti amministrativi, giuridici e fiscali.

32) - Le spese del presente atto e sue conseguenti sono

a carico della società incorporante.

33) - Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione

al presente atto delle imposte fisse di registro, tra-

scrizione e catastale, ai sensi dell'art.4, comma I°,

	della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con	
	richiesta di applicazione inoltre dei benefici fiscali	
	di cui alla legge 16.12.1977 n.904.	
	34) - I componenti mi dispensano dalla lettura degli al-	
	legati al presente atto.	
	35) - I componenti mi dichiarano i seguenti numeri di	
	codice fiscale:	
	- "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.": 00243830049	
	- "CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.": 00200060044	
	- "BPER Banca S.p.A.": 01153230360.	
	Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente	
	atto che viene da me letto ai componenti i quali, da me	
	interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla lo-	
	ro volontà.	
	Scritto elettronicamente per la maggior parte da per-	
	sona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno	
	su trentatre pagine e parte fin qui della trentaquattre-	
	sima di nove fogli di competente carta da bollo e sotto-	
	scritto dai componenti e da me Notaio nei modi di leg-	
	ge, essendo le ore 12,05.	
	F.to Battistella Claudio	
	" Guida Francesco	
	" Ferrari Pietro	
	" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.	

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 48393/14627



Repertorio numero 6103

PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio  
16-7-2020

in Saluzzo, in un locale al piano primo dell'edificio  
in Corso Italia numero 86.

Avanti a me dottoressa PAOLA CAPPELLA, notaio alla sede  
di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei  
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,


è presente il signor:

CIVALLERI dott. ROBERTO, nato a Scarnafigi il ventuno  
gennaio millenovecentoquarantasette (21.1.1947), domici-  
liato per la carica a Saluzzo, Corso Italia numero 86,  
presso la sede sociale, pensionato,  
il quale dichiara di agire nel presente atto non in pro-  
prio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente  
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-  
tante della società:

**"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A."**, società uniper-  
sonale, con sede in Saluzzo (CN), Corso Italia n.86, ca-  
pitale sociale Euro 33.280.000 (trentatremilioniduecen-  
tottantamila), interamente versato, costituita in Ita-  
lia in data 23.12.1991, iscritta presso il Registro Im-  
prese di Cuneo con il codice fiscale numero  
00243830049, R.E.A. numero CN-164110, partita I.V.A. di  
gruppo numero 03830780361, iscritta all'Albo delle Ban-  
che al numero 5107, soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento della Capogruppo "BPER Banca S.p.A.",  
appartenente all'omonimo gruppo bancario, iscritto nel-  
l'apposito albo presso la Banca d'Italia al numero  
5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione  
dell'assemblea straordinaria dei soci della società  
stessa, il cui verbale è stato redatto dal Notaio Fran-  
co Soli di Modena in data 24.6.2020 rep.n. 48332/14610,  
registrato a Modena il 25.6.2020 al n. 13543 serie 1T,  
iscritto al Registro Imprese di Cuneo in data  
25.6.2020, e quindi nell'interesse della società stessa.  
Comparente della cui identità personale, qualifica e po-  
teri io Notaio sono certo il quale mi richiede di rice-  
vere il presente atto e dichiara quanto segue:

PREMESSO:

- che la società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO  
S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN)  
e la società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena,  
nelle rispettive assemblee straordinarie dei soci tenu-  
tesi in data 24.6.2020 e in data 6.7.2020, hanno delibe-  
rato di fondersi mediante incorporazione della società  
"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società uniper-  
sonale, con sede a Saluzzo (CN), nella società control-



lante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2019;

- che la deliberazione della "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), verbalizzata dal Notaio Soli di Modena in data 24.6.2020 rep.n. 48332/14610, registrato a Modena il 25.6.2020 al n. 13543 serie 1T, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020;

- che la deliberazione della società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, verbalizzata dal Notaio Soli di Modena in data 6.7.2020 rep.n. 48356/14616, registrato a Modena il 7.7.2020 al n. 14705 serie 1T, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Modena in data 6.7.2020;

- che la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", e ciò in quanto la incorporante "BPER Banca S.p.A." possiede tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale della società incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", capitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione e senza concambio;

- che a seguito della fusione per incorporazione della "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, nella società "BPER Banca S.p.A." non derivano modifiche dello Statuto sociale della incorporante;

- che la fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento (EU) n. 1024/2013, dell'art. 57 del D.Leg.vo n. 385/1993 e della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 (Titolo III, Capitolo 4), autorizzazione rilasciata con decisione n. ECB-SSM-2020-ITPER-10 in data 28.5.2020, notificata a "BPER Banca S.p.A." in data 29.5.2020, come risulta anche da lettera della Banca d'Italia in data 29.5.2020 prot.n. 0716914/20, indirizzata a "BPER Banca S.p.A.", quale Capogruppo;

- che detta fusione potrà essere attuata dopo decorso il termine di cui all'art.2503 C.C., dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle delibere assembleari delle società interessate alla fusione nei rispettivi Registri delle Imprese, termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57, n. 3, del Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n. 385 (T.U.B.), senza che nessuno dei creditori delle società stesse abbia fatto opposizione;

- che occorre addivenire ora alla stipula dell'atto notarile di fusione, nel rispetto delle vigenti disposi-

zioni di legge, ai sensi dell'art. 2503 Codice Civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, la società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), a mezzo del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, in esecuzione della citata delibera assembleare, nomina e costituisce speciale procuratore della predetta "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", con sede a Saluzzo (CN), il signor:

- BATTISTELLA dott. CLAUDIO, nato a Torino il dodici novembre millenovecentocinquantacinque (12.11.1955), domiciliato per la carica a Saluzzo (CN), Corso Italia numero 86, presso la sede sociale, Consigliere di Amministrazione della banca medesima, codice fiscale: BTT CLD 55S12 L219M;

affinchè lo stesso, agendo in nome, per conto e nell'interesse della società mandante, abbia ad intervenire all'atto di fusione con la società controllante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale Euro 1.561.883.844 (unmiliardocinquecentosessantunomilioniottocentottantatremilaottocentotrantaquattro), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n. 01153230360, e con il R.E.A. n. MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n. 03830780361, con decorrenza della fusione, agli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dalla data che sarà indicata nell'atto di fusione, ma con effetti, ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, come consentito dall'art. 2504 bis C.C., il tutto mediante incorporazione della società "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN), nella società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena.

Si precisa che la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento, senza sostituzione e senza concambio, di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporata, in quanto la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale della incorporanda "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", società unipersonale, con sede a Saluzzo (CN). Il costituito speciale procuratore è espressamente autorizzato a stipulare il suddetto atto di fusione sulla



base e nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea dei soci di cui al verbale Notaio Franco Soli di Modena in data 24.6.2020 rep.n. 48332/14610, registrato a Modena il 25.6.2020 al n. 13543 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Cuneo in data 25.6.2020.

Il costituito speciale procuratore è espressamente autorizzato a pattuire e fissare la data in cui la fusione dovrà avere effetto; a pattuire tutte le clausole di natura reale ed obbligatoria che riterrà opportune e necessarie, con facoltà inoltre di compiere ogni altro adempimento connesso e conseguente, con ogni più ampio potere al riguardo; a fare ancora tutto quanto sarà necessario allo scopo di perfezionare l'atto di fusione, senza limitazione alcuna, il tutto senza che nessuno mai possa eccepire difetto, carenza o indeterminazione di poteri, con promessa fin da ora di approvato e ratificato l'operato del costituito speciale procuratore ad ogni effetto di legge, a titolo gratuito e da esaurirsi in unico contesto, sotto gli obblighi di legge.

Il componente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consente il trattamento dei suoi dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Legislativo in data 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n. 679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto al componente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo come conforme alla sua volontà, da me indagata, ed a conferma di ciò e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinquantacinque.

Atto in parte scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su tre pagine e fin qui di questa quarta di un foglio.

In originale firmato:

Roberto Civalleri

Paola Cappella Notaio (sigillo).

Certificazione di conformità di copia digitale  
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  
e successive modifiche,


art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dottoressa Paola CAPPELLA, Notaio alla sede di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive cinque facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 26 (ventisei) settembre 2020 (duemilaventi), rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Saluzzo, 17 (diciassette) luglio 2020 (duemilaventi).

File firmato digitalmente dal Notaio Paola Cappella.



Certificazione di conformità di documento cartaceo a

documento informatico

(art.23, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e successive

modifiche)

Certifico io sottoscritto, Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in Modena, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, composta di numero 5 pagine su numero 3 fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata conforme all'originale con firma digitale dal Notaio Paola Cappella, Notaio in Saluzzo (CN), la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica del programma E-Sign ove risulta la vigenza fino al 26.9.2020 del certificato di detta firma digitale del Notaio medesimo, rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato (Qualified Certification Authority).

Modena, Corso Canalgrande n.90 li, 17 luglio 2020.

*Francis Soli*  


Allegato "B" all'atto rep.n.48393/14627



# STATUTO SOCIALE

Statuto aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 6 luglio 2020.

---

**BPER Banca S.p.A.**

Società per azioni - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20

Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.565.596.344 i.v.

**COSTITUZIONE,  
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE  
DELLA SOCIETA'**

**Articolo 1**

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.

2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

**Articolo 2**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.

2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

**Articolo 3**

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

**Articolo 4**

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

**CAPITALE, SOCI ED AZIONI**

**Articolo 5**

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.565.596.344 ed è rappresentato da 521.865.448 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.

2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la

maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2019, in forza della delega ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1, per un importo complessivo di nominali Euro 150.000.000, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione di Sardegna, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ad un prezzo di sottoscrizione sopra la pari determinato in complessivi Euro 180.000.000, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 150.000.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione di tale prestito obbligazionario Additional Tier 1 mediante emissione di massime n.35.714.286 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

7. L'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, e/o dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 13.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, mediante emissione di un numero massimo di 2.500.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

#### **Articolo 6**

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

#### **Articolo 7**

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

### **OPERAZIONI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 8**

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 9**

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) al Comitato esecutivo;
- e) all'Amministratore delegato;
- f) al Collegio sindacale;
- g) alla Direzione generale.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.
5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.
7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### **Articolo 11**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
  - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
  - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;

- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
  - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
  - ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
  - può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata;
  - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.
4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall'art.5, comma 6.
6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

#### **Articolo 12**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

#### **Articolo 13**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art.16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.
3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

#### **Articolo 14**

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.

#### **Articolo 15**

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

#### **Articolo 16**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.
3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 17**

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 18**

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:
  - a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
  - b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
  - c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
  - d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza"), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
  - e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
  - f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci

presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;
- c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica;
- d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d) e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.

La lista presentata senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non presentata e non viene ammessa al voto.

9. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

10. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

### **Articolo 19**

1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la "Lista di Maggioranza") e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima (la "Lista di Minoranza Cadetta") ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:

- a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;
- b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due) Consiglieri;
- c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della

Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un'unica graduatoria per numero di voti conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista – i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art.18 comma 2 lett. f).

7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

#### **Articolo 20**

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.

2.2. L'Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la

carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.7. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al comma 2.5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno

sostituito.

5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

#### **Articolo 21**

1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l'indipendenza.

3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

#### **Articolo 22**

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di funzionamento.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

4. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

#### **Articolo 23**

1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

#### **Articolo 24**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione,

ove lo stesso si considera tenuto.

4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

#### **Articolo 25**

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

#### **Articolo 26**

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

#### **Articolo 27**

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio

sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 28**

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

### **COMITATO ESECUTIVO**

#### **Articolo 29**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.

4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art.24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt.25 (deliberazioni) e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.

5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

### **AMMINISTRATORE DELEGATO**

#### **Articolo 30**

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.

2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del

Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.

4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 31**

1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 32**

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

### **Articolo 33**

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio.

2.4. Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede l'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal

fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'articolo 32 comma 5.

#### **Articolo 34**

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

### **Articolo 35**

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

### **DIREZIONE GENERALE**

### **Articolo 36**

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.
3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

#### **Articolo 37**

1. Con la collaborazione e l'assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale coadiuva l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

### **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

#### **Articolo 38**

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

#### **Articolo 39**

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

### **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

#### **Articolo 40**

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

### **BILANCIO, UTILI E RISERVE**

#### **Articolo 41**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

#### **Articolo 42**

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 43**

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

#### **Articolo 44**

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

### **NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA**

#### **Articolo 45**

1. La disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; e (ii) la data dell'Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 5.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a far data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, da 17 (diciassette) componenti.
3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 aprile 2016, il Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all'art.17, comma 1, continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista al comma 4 che segue):
  - (i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e
  - (ii) in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 saranno eletti 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.

In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto dall'art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia.

4. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione transitoria.

In tal caso:

(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;

(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l'elezione degli 8 (otto) Amministratori prevista in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 è disciplinata come segue.

In deroga all'articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.

Allegato "C" all'atto rep.n.48393/14627

ELENCO BENI IMMOBILI

"CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A."

suddivisi secondo la competenza territoriale delle rispettive Agenzie delle Entrate - Uffici Provinciali - Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliari, uffici tutti che in seguito, per brevità, verranno chiamati "Conservatorie".

-----

CONSERVATORIA DI SALUZZO:

1) - COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 8, mappali:

132/10 (sub dieci) Via Vittorio Veneto n.57, p.1, lastrico solare;

132/11 (sub undici) Via Savigliano n.1, p.S-2, Cat.A/2, cl.2, vani 5, superficie totale mq.101, escluse aree scoperte mq.100, R.C. 242,73;

132/13 (sub tredici) Via Vittorio Veneto n.57, p.1, lastrico solare;

130/6 (sub sei) Via Vittorio Veneto n.57, p.S-T., Cat.C/1, cl.4, mq.122, superficie catastale mq.160, R.C.2.085,56;

132/14 (sub quattordici) mappale graffato al precedente.

2) - COMUNE DI ENVIE (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 19, mappale:

171/8 (sub otto) Via Roma n.82, p.S1-T., Cat.C/1, cl.4,  
mq.64, superficie catastale mq.88, R.C.951,93.

3) - COMUNE DI ENVIE (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 19, mappale:

172/3 (sub tre) Via San Rocco n.5, p.T-1, Cat.C/1,  
cl.4, mq.121, superficie catastale mq.155, R.C.  
1.799,75.

4) - COMUNE DI LAGNASCO (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 14, mappale:

257/4 (sub quattro) Piazza Umberto I n.5, p.T-1-2-S1,  
Cat.C/1, cl.3, mq.426, R.C.7.920,38.

5) - COMUNE DI MANTA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 5, mappale:

90/2 (sub due) Via Garibaldi n.13, p.S-T., Cat.C/1,  
cl.4, mq.34, superficie catastale mq.35, R.C. 779,64.

6) - COMUNE DI PIASCO (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 7, mappale:

1193/43 (sub quarantatre) Via Umberto I, p.T-S1,  
Cat.C/1, cl.4, mq.163, superficie catastale mq.174,  
R.C.3.182,10.

7) - COMUNE DI SALUZZO (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 82, mappali:

7/24 (sub ventiquattro) Piazza Denina snc, p.S1, Z.C.1,

Cat.D/7, R.C.774,69;

7/25 (sub venticinque) Piazza Denina snc, p.T., area urbana;

7/26 (sub ventisei) Corso Italia n.86, p.S-T-1/2-3, Z.C.1, Cat.D/5, R.C.136.757,79.

Si precisa che a carico del mappale 7/24 (ex 408/24) risulta locazione ultranovennale trascritta a Saluzzo in data 12.11.2003 al n.5759 part., a favore "Enel Distribuzione - Società per Azioni", per il godimento della cabina elettrica per la durata di anni 29 (ventinove) rinnovabile alla scadenza.

8) - COMUNE DI SAMPEYRE (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 109, mappale:

87/4 (sub quattro) Piazza della Vittoria n.6, p.T-1-2-S1, Cat.C/1, cl.5, mq.65, superficie catastale mq.196, R.C.1.510,64.

Catasto Terreni, foglio 109, mappale:

86 di Ha 00.00.18 R.D.0,05 R.A. 0,04.

9) - COMUNE DI SANFRONT (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 20, mappali:

191/1 (sub uno) Piazza Statuto n.7, p.T-S1, Cat.C/1,

cl.5, mq.119, superficie catastale mq.119, R.C.1.991,25;

191/6 (sub sei) Via Della Vittoria n.1, p.1, Cat.A/10,

cl.1, vani 5,5, superficie catastale mq.114, R.C.596,51.

10) - COMUNE DI SCARNAFIGI (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 21, mappale:

879/10 (sub dieci) Piazza Vittorio Emanuele n.4, p.T.,

Cat.C/1, cl.5, mq.146, superficie catastale mq.191,

R.C.2.593,85.

CONSERVATORIA DI CUNEO:

11) - COMUNE DI BUSCA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 56, mappale:

203/52 (sub cinquantadue) Piazza Guglielmo Marconi

n.16, p.T, Z.C.1, Cat.C/1, cl.6, mq.142, superficie ca-

tastale mq.201, R.C.1.276,06.

CONSERVATORIA DI TORINO 1°:

12) - COMUNE DI TORINO:

Catasto Fabbricati, foglio 1298, mappale:

245/29 (sub ventinove) Via Carle Giuseppe e Antonio

n.69, p.S1-T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.4.834.

-----

-----

In relazione agli immobili, ai diritti reali immobiliari e alle porzioni di fabbricato di cui sopra si precisa che sono compresi i relativi proporzionali diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi generali e le parti degli edifici forzatamente comuni a norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio degli edifici, sui relativi beni comuni censibili e non censibili, nonché sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici depositati in Catasto, e come meglio precisato nei rispettivi atti di provenienza.

-----

Si precisa inoltre che la elencazione di immobili, con i relativi dati catastali, di cui sopra non ha valore esaustivo o tassativo, intendendosi pertanto compreso ogni bene immobile e qualsiasi diritto immobiliare, anche se qui non indicato espressamente, o indicato solo parzialmente, già di proprietà o comunque compreso nel patrimonio della società incorporata.

-----

Per tutto quanto qui non indicato si farà espresso rinvio alla descrizione degli immobili, ai relativi confini e dati catastali che sono contenuti nei rispettivi atti di provenienza e che risultano nei competenti Uffici

ci Catastali, con la precisazione inoltre che la società incorporante è espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di correzione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili della società incorporata anche se eventualmente non menzionati nel presente elenco descrittivo, essendo in particolare la società incorporante espressamente autorizzata a chiedere e presentare volture catastali anche con riserva, il tutto con esonero dei competenti uffici e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

F.to Battistella Claudio

" Guida Francesco

" Ferrari Pietro

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato "D" all'atto rep.n.48393/14627

ELENCO BENI IMMOBILI

"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A."

suddivisi secondo la competenza territoriale delle rispettive Agenzie delle Entrate - Uffici Provinciali - Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliari, uffici tutti che in seguito, per brevità, verranno chiamati "Conservatorie".

-----

CONSERVATORIA DI ALBA:

1) - COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 6, mappali:

36/7 (sub sette) Piazza Martiri n.5, p.T-1, Cat.D/5, R.C.2.530,64;

224/3 (sub tre) Piazza Martiri, p.T., Cat.C/6, cl.U, mq.16, superficie catastale mq.23, R.C.33,88.

2) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 48, mappali:

561/32 (sub trentadue) Via Giovanni Piumati p.T., Cat.C/1, cl.8, mq.128, superficie catastale mq.151, R.C.2.512,05;

561/35 (sub trentacinque) Via Giovanni Piumati, p.S1, Cat.C/2, cl.2, mq.131, superficie catastale mq.158, R.C.223,26.

3) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 37, mappali:

1200/28 (sub ventotto) Via Edoardo Brizio n.32, p.S1,  
Cat.C/6, cl.3, mq.26, superficie catastale mq.28,  
R.C.132,94;

1200/37 (sub trentasette) Via Alcide De Gasperi n.2,  
p.T., Cat.C/1, cl.6, mq.224, superficie catastale  
mq.239, R.C.3.239,22.

4) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 49, mappali:

731/23 (sub ventitrè) Via Cavour n.49, p.S1-T-1,  
Cat.C/2, cl.3, mq.117, superficie catastale mq.158,  
R.C.235,66;

731/24 (sub ventiquattro) Via Cavour n.53, p.S1-T,  
Cat.C/1, cl.11, mq.148, superficie catastale mq.214,  
R.C.4.586,14;

731/25 (sub venticinque) Via Cavour n.45, p.T, Cat.C/1,  
cl.9, mq.170, superficie catastale mq.219, R.C.3.889,44;

731/26 (sub ventisei) Via Cavour n.49, p.T, Cat.C/2,  
cl.2, mq.17, superficie catastale mq.26, R.C.28,97;

731/27 (sub ventisette) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,  
cl.1, vani 4,5, superficie totale mq.114, escluse aree  
scoperte mq.109, R.C.199,87;

731/28 (sub ventotto) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/4,

	cl.5, vani 3,5, superficie totale mq.69, escluse aree scoperte mq.67, R.C.112,07;	
731/29 (sub ventinove) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,	cl.2, vani 3,5, superficie totale mq.65, escluse aree scoperte mq.62, R.C.180,76;	
731/30 (sub trenta) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,	cl.2, vani 3,5, superficie totale mq.67, escluse aree scoperte mq.64, R.C.180,76;	
731/31 (sub trentuno) Via Cavour n.49, p.S1-1, Cat.A/3,	cl.2, vani 5,5, superficie totale mq.101, escluse aree scoperte mq.101, R.C.284,05;	
731/32 (sub trentadue) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/3,	cl.2, vani 4,5, superficie totale mq.91, escluse aree scoperte mq.87, R.C.232,41;	
731/33 (sub trentatrè) Via Cavour n.49, p.1, Cat.A/4,	cl.5, vani 3,5, superficie totale mq.68, escluse aree scoperte mq.64, R.C.112,07;	
731/18 (sub diciotto) Via Cavour n.49, p.T., B.C.N.C., cortile comune ai subalterni 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;		
731/19 (sub diciannove) Via Cavour n.49, p.T., B.C.N.C., androne carraio comune ai subalterni 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;		
731/20 (sub venti) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C., vano scala comune ai subalterni 30, 31 e 32;		

731/21 (sub ventuno) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C.,

vano scala comune ai subalterni 26 e 33;

731/22 (sub ventidue) Via Cavour n.49, p.T-1, B.C.N.C.,

vano scala comune ai subalterni 23, 24, 27, 28, 29.

5) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 49, mappali:

1453/12 (sub dodici) Piazza Carlo Alberto di Savoia

n.1, p.T-1-2, Cat.D/5, R.C.7.170;

1453/13 (sub tredici) Via Adolfo Sarti n.6, p.T-1-2,

Cat.D/5, R.C. 30.910;

1453/14 (sub quattordici) Via Principi di Piemonte

n.12, p.S1-T-1-2, Cat.D/5, R.C.71.460;

1453/15 (sub quindici) Via Adolfo Sarti n.4, p.T-1,

Cat.D/5, R.C. 14.804;

1453/16 (sub sedici) Via Adolfo Sarti n.10, p.T.,

Cat.D/1, R.C.105;

1453/17 (sub diciassette) Via Adolfo Sarti n.10, p.T.,

Cat.D/1, R.C.130;

1453/8 (sub otto) Piazza Carlo Alberto di Savoia n.2,

p.T., B.C.N.C., cortile comune ai subalterni 12 e 13;

1453/10 (sub dieci) Via Adolfo Sarti n.4, p.S1,

B.C.N.C., centrale termica comune ai subalterni 14 e 15;

1453/11 (sub undici) Via Adolfo Sarti n.4, p.T.,

B.C.N.C., cortile comune ai subalterni 13, 14 e 15.

6) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 49, mappale:

5016/1 (sub uno) Via Adolfo Sarti n.4, p.T., area urbana di mq.533.

7) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Terreni, foglio 27, mappale:

40 di Ha 00.96.80 R.D.74,99 R.A.69,99.

8) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Terreni, foglio 59, mappale:

1034 di Ha 00.36.77 R.D.28,49 R.A.26,59.

9) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Terreni, foglio 60, mappale:

231 di Ha 01.25.21 R.D.54,97 R.A.58,20.

10) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Terreni, foglio 56, mappale:

314 di Ha 00.54.70 R.D.24,01 R.A.25,43.

11) - COMUNE DI BRA (CN):

Catasto Terreni, foglio 47, mappale:

75 di Ha 02.86.71 R.D.222,11 R.A.207,30.

12) - COMUNE DI BRA (CN):

- quota indivisa di 1/2 (una metà) della piena proprietà su Catasto Fabbricati, foglio 37, mappale:

254 Via Edoardo Brizio n.62, p.T., area urbana di mq.135.

13) - COMUNE DI CERESOLE ALBA (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 32, mappali:

713/1 (sub uno) Via Regina Margherita, p.T-S, Cat.D/5, R.C.2.339,39;

713/6 (sub sei) Via Regina Margherita, p.T., Cat.C/6, cl.4, mq.11, R.C.23,86.

14) - COMUNE DI SANFRÈ (CN):

Catasto Fabbricati, foglio 9, mappali:

221/10 (sub dieci) Via Oscar Milano n.47, p.T., Cat.C/1, cl.3, mq.75, superficie catastale mq.104, R.C.1.196,89;

221/11 (sub undici) Via Oscar Milano n.47, p.S1-1, Cat.D/5, R.C.3.185;

221/12 (sub dodici) Via Oscar Milano n.47, p.S1-T., Cat.A/2, cl.2, vani 4, superficie totale mq.101, escluse aree scoperte mq.99, R.C.247,90;

221/13 (sub tredici) Via Oscar Milano n.47, p.S1-T.,

Cat.A/2, cl.2, vani 4, superficie totale mq.78, escluse

aree scoperte mq.76, R.C.247,90;

221/14 (sub quattordici) Piazza Umberto I° n.1 area urbana.

15) - COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA (CN) :

Catasto Fabbricati, foglio 10, mappali:

528/1 (sub uno) Statale, p.S1-T., Z.C.1, Cat.D/5,

R.C.2.378,44;

528/6 (sub sei) Statale, p.T., Z.C.1, Cat.C/6, cl.3,

mq.11, superficie catastale mq.14, R.C.25;

528/11 (sub undici) area urbana.

Si precisa che il mappale 528/11 (sub undici), che identifica un'area urbana, è stato creato d'ufficio dal Catasto per allineamento mappe in data 24.7.2009 ed è stato attribuito d'ufficio per intero alla "Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.", mentre nei vecchi atti di vendita delle restanti porzioni del medesimo fabbricato veniva espressamente dichiarato che il cortiletto posto tra il fabbricato principale e la strada statale rimaneva di esclusiva proprietà della "Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.", gravato da servitù di passaggio a favore dei proprietari degli appartamenti sovrastanti alla filiale bancaria, mentre la porzione di area cortiliva retro-

stante, compresa fra il fabbricato principale e il fabbricato ad uso garages, avrebbe dovuto essere condominiale ed era previsto un impegno di massima a stipulare un atto successivo (mai stipulato), che avrebbe dovuto separare il cortiletto esclusivo antistante la filiale dalla retrostante residua area cortiliva condominiale.

CONSERVATORIA DI CUNEO

16) - COMUNE DI CUNEO:

Catasto Fabbricati, foglio 90, mappali:

1669/20 (sub venti) Via Venti Settembre n.19B, p.S1, Z.C.1, Cat.C/6, cl.5, mq.17, superficie catastale mq.26, R.C.71,12;

1669/46 (sub quarantasei) Via Felice Cavallotti n.9A, p.T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.5.226.

Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto fa parte di fabbricato (Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo) gravato, limitatamente alla facciata, da Vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in quanto dichiarato di particolare interesse ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089, poi modificata e sostituita dal Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con atto amministrativo del "Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i be-

ni e le attività culturali del Piemonte" in data

2.8.2004 prot.n.3683, trascritto a Cuneo in data

18.8.2004 al n.6589 part., cosicché detto immobile, li-

mitatamente alla facciata, è sottoposto a tutte le di-

sposizioni di tutela contenute nelle leggi citate.

CONSERVATORIA DI TORINO 1°

17) - COMUNE DI TORINO:

Catasto Fabbricati, foglio 1399, mappale:

291/43 (sub quarantatrè) Corso Unione Sovietica n.153D,

p.T., Z.C.2, Cat.D/5, R.C.3.446.

-----

In relazione agli immobili, ai diritti reali immobi-

liari e alle porzioni di fabbricato di cui sopra si pre-

cisa che sono compresi i relativi proporzionali diritti

di comproprietà sugli enti accessori, i servizi genera-

li e le parti degli edifici forzatamente comuni a norma

dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni di leg-

ge in materia di condominio degli edifici, sui relativi

beni comuni censibili e non censibili, nonché sulle par-

ti comuni per legge, titolo e destinazione e quali ri-

sultanti dai relativi elaborati planimetrici depositati

in Catasto, e come meglio precisato nei rispettivi atti

di provenienza.

-----

Si precisa inoltre che la elencazione di immobili, con i relativi dati catastali, di cui sopra non ha valore esaustivo o tassativo, intendendosi pertanto compreso ogni bene immobile e qualsiasi diritto immobiliare, anche se qui non indicato espressamente, o indicato solo parzialmente, già di proprietà o comunque compreso nel patrimonio della società incorporata.

-----

Per tutto quanto qui non indicato si fa espresso rinvio alla descrizione degli immobili, ai relativi confini e dati catastali che sono contenuti nei rispettivi atti di provenienza e che risultano nei competenti Uffici Catastali, con la precisazione inoltre che la società incorporante è espressamente autorizzata ad intervenire, a mezzo dei suoi legali rappresentanti, a qualsiasi atto integrativo, modificativo, di precisazione, di correzione, di rettifica, di ratifica, convalida e conferma in ordine alla descrizione, elencazione e identificazione catastale relativamente a tutti gli immobili della società incorporata anche se eventualmente non menzionati nel presente elenco descrittivo, essendo in particolare la società incorporante espressamente autorizzata a chiedere e presentare volture catastali anche con riserva, il tutto con esonero dei competenti uffici e loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.



Allegato "E" all'atto rep.n.48393/14627

ELENCO BENI IMMOBILI

"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A."

vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089, poi modificata e sostituita dal Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, e successive modificazioni.

-----

CONSERVATORIA DI CUNEO:

- COMUNE DI CUNEO:

Catasto Fabbricati, foglio 90, mappali:

1669/20 (sub venti) Via Venti Settembre n.19B, p.S1, Z.C.1, Cat.C/6, cl.5, mq.17, superficie catastale mq.26, R.C.71,12;

1669/46 (sub quarantasei) Via Felice Cavallotti n.9A, p.T., Z.C.1, Cat.D/5, R.C.5.226.

Si precisa che la porzione immobiliare in oggetto fa parte di fabbricato (Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo) gravato, limitatamente alle facciate, da Vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in quanto dichiarato di particolare interesse ai sensi della Legge 1.6.1939 n.1089, poi modificata e sostituita dal Decreto Leg.vo in data 22.1.2004 n.42, con atto amministrativo del "Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i be-

ni e le attività culturali del Piemonte" in data

2.8.2004 prot.n.3683, trascritto a Cuneo in data

18.8.2004 al n.6589 part., cosicché detto immobile, li-

mitatamente alle facciate, è sottoposto a tutte le di-

sposizioni di tutela contenute nelle leggi citate.

-----

In relazione alla porzione di fabbricato di cui sopra

si precisa che sono compresi i relativi proporzionali

diritti di comproprietà sugli enti accessori, i servizi

generali e le parti dell'edificio forzatamente comuni a

norma dell'art.1117 C.C. e delle vigenti disposizioni

di legge in materia di condominio degli edifici, sui re-

lativi beni comuni censibili e non censibili, nonchè

sulle parti comuni per legge, titolo e destinazione e

quali risultanti dai relativi elaborati planimetrici de-

positati in Catasto, e come meglio precisato negli atti

di provenienza.

-----

F.to Battistella Claudio

" Guida Francesco

" Ferrari Pietro

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.



**CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." (ns. rif. 71.C0783)**  
**Elenco registrazioni / domande di registrazione di marchio "in vita"**

**Data di aggiornamento: 7 luglio 2020**

ALLEGATO "F" ALL'ANNO REP. N. 48393/24627

INS. RICEV.	NAZIONALITA'	STATO PRATICO	MARCHIO (FIG. 2)	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	CLASSIFICAZIONE	PRODOTTI/SERVIZI	TITOLARE / PROPRIETA'	SCADENZA
22.EM.1	Marchio UE	registrato	CASSA DI RISPARMIO DI BRA E DEL PIEMONTE (fig.) (F) 	[primo deposito] 009692708 28.01.2011	[primo deposito] 009692708 09.06.2011	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; raccolte di denaro; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; deposito di valori; informazioni finanziarie; sponsorizzazione finanziaria; informazioni in materia di assicurazioni; raccolte di denaro; servizi di deposito in cassette di sicurezza; sponsorizzazione finanziaria; deposito di valori (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	28.01.2021
22.IT.1	Italia	rinnovato	CASSA DI RISPARMIO DI BRA E DEL PIEMONTE (fig.) (F) 	[1° rinnovo] 362020000033521 20.02.2020 [primo deposito] 302010901828870 13.04.2010	[1° rinnovo] 362020000033521 08.04.2020 [primo deposito] 1408009 20.01.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	13.04.2030
22.IT.2	Italia	rinnovato	CRB CASSA DI RISPARMIO DI BRA (fig.) (F) 	[1° rinnovo] 362020000033563 20.02.2020 [primo deposito] 302010901828868 13.04.2010	[1° rinnovo] 362020000033563 08.04.2020 [primo deposito] 1408007 20.01.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	13.04.2030
22.IT.3	Italia	rinnovato	CASSA NUOVA PIEMONTE Cassa di Risparmio di Bra (fig.) (F) 	[1° rinnovo] 362020000066925 22.04.2020 [primo deposito] 302010901863273 02.08.2010	[1° rinnovo] 362020000066925 27.05.2020 [primo deposito] 1425413 25.02.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	02.08.2030
22.EM.4	Marchio UE	registrato	CR PIEMONTE (fig.) (F)	[primo deposito] 009692691 28.01.2011	[primo deposito] 009692691 09.06.2011	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; raccolte di denaro; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; deposito di valori; informazioni finanziarie; sponsorizzazione finanziaria; informazioni in materia di	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	28.01.2021

*Clara Basso*  
*Francesca*  
  
*Stam*



**CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." (ns. rif. 71.C0783)**  
 Elenco registrazioni / domande di registrazione di marchio "in vita"  
 Data di aggiornamento: 7 luglio 2020

NUMERO	NAZIONETA'	STATO PIRATICA	MARCHIO (TIPO)	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	CLASSIFIC.	PRODOTTI/SERVIZI	TITOLARE/ INSCRITTO/A	SCADENZA
22.IT.4	Italia		CR PIEMONTE	[1° rinnovo] 362020000067027 22.04.2020 [primo deposito] 302010901866301 12.08.2010	[1° rinnovo] 3620200000067027 28.05.2020 [primo deposito] 1431551 09.03.2011	36	assicurazioni; raccolte di denaro; servizi di deposito in cassette di sicurezza; sponsorizzazione finanziaria; deposito di valori (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	12.08.2030
22.IT.5	Italia		BANCA DI BRA (Fig.) (F) BANCA DI BRA	[primo deposito] 302010901895898 03.12.2010	[primo deposito] 1436461 23.03.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 00200060044	03.12.2020
22.IT.6	Italia		CRBRAPIEMONTE (Fig.) (F) CRBRAPIEMONTE	[primo deposito] 302010901895899 03.12.2010	[primo deposito] 1433760 16.03.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 00200060044	03.12.2020
22.EM.7	Marchio UE		CR PIEMONTE (den.) (D)	[primo deposito] 009861576 01.04.2011	[primo deposito] 009861576 10.08.2011	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; raccolte di denaro; consulenza in materia di assicurazioni; deposito di valori; informazioni finanziarie; sponsorizzazione finanziaria; informazioni in materia di assicurazioni; raccolte di denaro; servizi di deposito in cassette di sicurezza; sponsorizzazione finanziaria; deposito di valori (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	01.04.2021



The way to

# CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." (ns. rif. 71.C0783)

## Elenco registrazioni / domande di registrazione di marchio "in vita"

Data di aggiornamento: 7 luglio 2020

NS. SIT.	NAZIONE/A	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO*)	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	CLASSE/INT.	PRODOTTI/SERVIZI	TITOLO/A/INSEGNAMENTO	SCADENZA
22.IT.7	Italia	registrato	CR PIEMONTE (den.) (D)	[primo deposito] 302011901928790 24.03.2011	[primo deposito] 1456938 28.07.2011	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN p.Iva 03830780361	24.03.2021
22.IT.8	Italia	registrato	CONTOYOU (den.) (D)	[primo deposito] 302011901929835 28.03.2011	[primo deposito] 1456954 28.07.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	28.03.2021
22.IT.9	Italia	registrato	CONTOYOU (fig. a colori) (M) <i>CONTOYOU</i>	[primo deposito] 302011901929834 28.03.2011	[primo deposito] 1456953 28.07.2011	36	Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	28.03.2021
22.EM.10	Marchio UE	registrato	CARIBRA PIEMONTE (den.) (D)	[primo deposito] 010508448 20.12.2011	[primo deposito] 010508448 02.05.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; raccolte di denaro; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; deposito di valori; informazioni finanziarie; sponsorizzazione finanziaria; informazioni in materia di assicurazioni; servizi di deposito in cassette di sicurezza; sponsorizzazione finanziaria; deposito di valori (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	20.12.2021
22.IT.10	Italia	registrato	CARIBRA PIEMONTE (den.) (D)	[primo deposito] 302011901956189 20.06.2011	[primo deposito] 1478170 31.01.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari; affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044	20.06.2021

*Adelmo Basso*

*Francesca*

*D. Basso*

*Adelmo Basso*



**CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." (ns. rif. 71.C0783)**  
**Elenco registrazioni / domande di registrazione di marchio "in vita"**  
**Data di aggiornamento: 7 luglio 2020**

NS. REG.	NAZIONE/PAESE	STATO PRACTICO	MARCHIO (TIBO)	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	CLASSIFINT.	PRODOTTI/SERVIZI	TITOLARE/INSCRITTORE	SCADENZA
22.IT.11	Italia	registrato	<b>CRBRA (den.) (D)</b>	[primo deposito] 302011901956188 20.06.2011	[primo deposito] 1478169 31.01.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	p.Iva 03830780361 CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	20.06.2021
22.IT.12	Italia	registrato	<b>CASSA DI RISPARMIO DI BRA E DEL PIEMONTE (den.) (D)</b>	[primo deposito] 302011901966316 22.07.2011	[primo deposito] 1478291 31.01.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	22.07.2021
22.IT.13	Italia	registrato	<b>CRBRA PIEMONTE (den.) (D)</b>	[primo deposito] 302011901966315 22.07.2011	[primo deposito] 1478290 31.01.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	22.07.2021
22.EM.14	Marchio UE	registrato	<b>CARPIEMONTE (den.) (D)</b>	[primo deposito] 010689016 01.03.2012	[primo deposito] 010689016 11.07.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari; deposito di valori; consulenza in materia finanziaria; informazioni finanziarie; sponsorizzazione finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; raccolte di denaro; deposito in casseforti (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	01.03.2022
22.IT.14	Italia	registrato	<b>CARPIEMONTE (den.) (D)</b>	[primo deposito] 302012902028068 01.03.2012	[primo deposito] 1508909 04.09.2012	36	Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari (Classe 36).	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." VIA PRINCIPALI DI PIEMONTE 12 12042 BRA CN c.f. 00200060044 p.Iva 03830780361	01.03.2022

NOTE



# CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. IN SIGLA "C.R.B. - S.P.A." (ns. rif. 71.C0783)

Elenco registrazioni / domande di registrazione di marchio "in vita"

Data di aggiornamento: 7 luglio 2020

\* Tipi di marchio:

- (D) di impresa, denominativo
- (F) di impresa, figurativo, senza rivendicazione di colore
- (M) di impresa, figurativo, a colori

\* Classi marchio:

\* Titolare TRASCRITTO è il soggetto che risulta titolare del marchio presso l'amministrazione (Ufficio Marchi) di riferimento.

DISCLAIMER: I dati contenuti nella presente scheda, per la loro sinteticità, potrebbero essere inadatti per uso in due diligence o in alcuni atti ufficiali. Per tali casi Vi invitiamo a contattarci al fine di predisporre adeguata documentazione.

*Cesare Basso*

*Francoforte*

*Francoforte*



Certificazione di conformità di copia digitale  
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913  
n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18.9.2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia composta di numero ottantacinque pagine su numero ottantacinque fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 27 luglio 2020.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.